 <p>PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO Scuole Primarie "Bianchi Buggiani" - "Sacro Cuore" Scuola Secondaria di Primo Grado "Vincenza Poloni" MONSELICE - PD</p>	<p>IL CODICE ETICO DELLA SCUOLA</p>	<p>DOC - CES Ed. 1 del 20/05/2020 Rev. 2 del 02/10/2023</p>
--	---	--


N° Rev.	Data	Modifiche apportate
1	25/05/2021	Correzione alla norma n. 1 del comportamento del personale scolastico Integrazione della norma n. 8 all'interno delle norme per la comunicazione con l'utenza
2	02/10/2023	Integrazione alla luce della PdR 125:2022

IL CODICE ETICO DELLA SCUOLA

Il codice etico comprende una serie di principi di comportamento riguardanti l'adeguatezza, l'opportunità in riferimento al contesto culturale, sociale e professionale scolastico. La stesura comprende l'analisi della struttura aziendale (scuola) e la discussione interna per individuare principi. Si è evidenziato che è uno strumento di autoregolamentazione con norme sociali e morali con principi di riferimento quali: l'equità e l'uguaglianza, la trasparenza, l'onestà, la diligenza, l'imparzialità, la riservatezza, la tutela della persona e la tutela degli ambienti. Il codice ha per obiettivi: il ridurre le incertezze, l'offrire delle risposte a chi è in rapporti con l'Istituto, il rispettare la libertà della persona, il ridurre il rischio civile, penale, ed amministrativo.

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA (CODICE ETICO)

1. Il docente, mentre svolge le sue mansioni in orario lavorativo, non è autorizzato in nessuna circostanza, se non in casi estremamente necessari per la docenza e assistenza dei minori che possano rappresentare un pericolo per gli stessi, ad alcuna manifestazione fisica: spinte, pizzicotti, scuotimenti, strattonamenti, ecc.
2. Il linguaggio del personale docente e non docente deve essere privo di riferimenti alla sfera sessuale. Se si vuol affrontare il tema in modo programmato con l'intero gruppo classe, si avvisi il Dirigente Scolastico.
3. Mai appartarsi in luoghi non ben visibili della scuola con minori per dialogare con essi o per altre attività mentre si è in orario scolastico.
4. Mai accompagnare con il proprio mezzo di trasporto minori a domicilio o altrove tranne che in caso di emergenza in cui però occorre informare il genitore o il tutore.

 <p>PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO Scuole Primarie "Bianchi Buggiani" - "Sacro Cuore" Scuola Secondaria di Primo Grado "Vincenza Poloni" MONSELICE - PD</p>	<p>IL CODICE ETICO DELLA SCUOLA</p>	<p>DOC - CES Ed. 1 del 20/05/2020 Rev. 2 del 02/10/2023</p>
--	---	--


5. Tutti gli alunni sono autorizzati oltre l'orario scolastico a rimanere a scuola solo con l'autorizzazione della dirigenza e dei genitori degli stessi.
6. Mai intrattenersi troppo con un minore o con gruppo di questi.
7. In nessun caso un membro del personale è autorizzato a fornire alcol, tabacco o droghe o accettarne l'offerta da parte di costoro. Questo sarà sanzionato disciplinarmente.
8. Il personale non deve coinvolgersi con alcun contatto fisico con gli alunni.
9. Non si deve scattare alcuna foto o ripresa video senza l'autorizzazione della dirigenza scolastica, a maggior ragione negli ambienti più a rischio, come spogliatoi, bagni o camere d'albergo nelle gite scolastiche. Gli addetti della scuola, in occasione delle gite scolastiche o in circostanze analoghe, non possono mai introdursi nelle camere se non in presenza di uno stato di necessità (vigilanza degli alunni, difficoltà emotiva o stato di salute dell'alunno), né ospitare nelle proprie camere gli alunni della scuola.
10. Nessun addetto della scuola è autorizzato ad adottare interventi disciplinari sugli alunni fuori dei casi previsti dal Regolamento scolastico in vigore.
11. Non sono tollerati abusi verbali verso gli alunni, come urla, insulti, parole offensive o minacciose, parolacce, volgarità, allusioni sessuali o espressioni maleducate o scurrili.

NORME PER LA COMUNICAZIONE CON L'UTENZA SCOLASTICA

1. Occorre tenere presente che la comunicazione, soprattutto attraverso gli strumenti digitali che attualmente i minori sono abituati ad utilizzare diffusamente, è strumento potenzialmente molto pericoloso, giacché il contesto informale ed amichevole in cui tale comunicazione si sviluppa può facilmente mettere a repentaglio il ruolo istituzionale che l'educatore è chiamato a ricoprire.
2. Anche il legislatore nazionale, seguendo gli orientamenti internazionali, ha adottato rigorose misure finalizzate a contrastare nuovi possibili illeciti realizzabili tramite gli strumenti messi a disposizione dalle attuali tecnologie. Ne è la più significativa testimonianza il nuovo articolo 609 undecies del codice penale, che ha introdotto nell'ordinamento penale italiano il nuovo reato di "Adescamento di minorenni".

L'articolo in questione dispone infatti quanto segue:

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.


 <p>PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO Scuole Primarie “Bianchi Buggiani” - “Sacro Cuore” Scuola Secondaria di Primo Grado “Vincenza Poloni” MONSELICE - PD</p>	<p>IL CODICE ETICO DELLA SCUOLA</p>	<p>DOC - CES Ed. 1 del 20/05/2020 Rev. 2 del 02/10/2023</p>
--	---	--

Si consideri poi che il reato di grooming è un reato previsto dal D. Lgs. 231/01 tra quegli illeciti che, in caso di condanna di una persona fisica, determinano come ulteriore gravissima conseguenza la possibile responsabilità dell'ente di cui la persona fisica fa parte, addirittura con il rischio della sospensione o della revoca della necessaria autorizzazioni amministrative, compresa la parità scolastica, oltre a ingentissime sanzioni economiche.

3. Si tenga poi conto che tutte le comunicazioni gestite attraverso la rete Internet o la rete telefonica presentano la caratteristica della tracciabilità, sicché tutto quanto viene espresso in tali forme può facilmente essere acquisito agli atti di un'indagine giudiziaria o anche solo di un'inchiesta mediatica, magari isolando dal contesto complessivo di una comunicazione singole parti di essa, idonee a gettare discredito nei confronti dell'istituzione scolastica e di suoi singoli addetti.

Da tali premesse deriva come logica ed inevitabile conseguenza che il personale in servizio a vario titolo nelle scuole del polo scolastico non è in alcun modo autorizzato a comunicare con gli alunni minorenni della scuola tramite social network, WhatsApp, scambi di SMS e di posta elettronica, conversazioni telefoniche personali, se non dietro espressa autorizzazione del proprio superiore gerarchico (il quale ha la responsabilità anche di raccogliere, ove necessario, il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore).

4. Lo stesso principio va adottato per la corrispondenza con le famiglie degli alunni, giacché il codice comportamentale da adottare nelle comunicazioni con l'utenza dev'essere applicato in modo omogeneo per tutte le tipologie di utenza anche a prescindere dal rischio penale. Si evidenzia che le comunicazioni tra personale della scuola ed utenza avvengono esclusivamente con le forme istituzionali definite dagli organi collegiali, ad eccezione di casi particolari che solo la Direzione scolastica può autorizzare a fronte di particolari necessità.
5. A tale divieto fanno eccezione gli strumenti e le modalità di comunicazione, promossi nell'ambito dell'offerta formativa della singola scuola e che la Direzione scolastica provvederà a regolamentare secondo specifiche direttive sul corretto uso di tali strumenti (es. posta elettronica istituzionale, telefono aziendale, registro elettronico, gruppo Whatsapp, partecipazione a comunità sui social network consentite dalla scuola...).
6. Trattandosi di regole poste a presidio della liceità penale dell'attività in relazione al rischio di reati di particolare gravità per l'ente, la violazione delle stesse da parte dei lavoratori è considerato illecito disciplinare della massima gravità, ai fini dell'individuazione della corrispondente sanzione disciplinare.
7. Il personale deve astenersi dall'usare toni eccessivamente amichevoli e confidenziali verso i genitori, il che sarebbe contrario al ruolo di incaricato di pubblico servizio, al dovere di imparzialità, all'autorevolezza

 <p>PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO Scuole Primarie "Bianchi Buggiani" - "Sacro Cuore" Scuola Secondaria di Primo Grado "Vincenza Poloni" MONSELICE - PD</p>	IL CODICE ETICO DELLA SCUOLA	DOC - CES Ed. 1 del 20/05/2020 Rev. 2 del 02/10/2023
--	--	---

della scuola ed al codice comportamentale richiesto dall'ente, fatti salvi casi particolari resi noti alla Direzione Scolastica.

8. Il personale scolastico è chiamato ad utilizzare un abbigliamento sobrio e decoroso, consono al contesto scolastico.
9. Costituisce altresì gravissimo illecito disciplinare divulgare all'esterno della scuola le informazioni personali (ed ancor più quelle sensibili) relative agli alunni ed alle loro famiglie, apprese dagli addetti scolastici nell'esercizio delle loro funzioni, anche rispetto al rischio rappresentato dal grave reato di violazione di segreto professionale e violazione delle norme europee (Regolamento UE 679 del 2016) sulla protezione dei dati personali.

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO

Come sancito all'art. 2 della Costituzione Italiana e dai maggiori Trattati internazionali, il rispetto dei Diritti Umani è considerato un principio essenziale. Per questo **la Parrocchia San Giuseppe Operaio promuove e difende questi diritti in ogni circostanza e ripudia qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'età, sull'etnia, sulla lingua, sul credo religioso e politico e sulle condizioni sociali e personali.**

Ogni dipendente è, pertanto, tenuto a contribuire allo sviluppo di un ambiente di lavoro sicuro, rispetta la dignità delle persone con cui viene in contatto in ragione dell'attività lavorativa, mantiene una condotta appropriata, non assumendo comportamenti che possano risultare irrispettosi o umilianti. I responsabili delle strutture dove si svolge l'attività scolastica promuovono la cultura del rispetto della persona e la prevenzione delle molestie e/o degli abusi nei luoghi di lavoro

Il legale rappresentante

Don Paolo Marzellan

Don Paolo Marzellan